

COLLEGIO costituente l'AUTORITA' COMPETENTE
per i procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.)
SEDUTA DEL 15 APRILE 2024

per la verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 22 della L.R. 10/2010, di Piano di recupero di iniziativa privata relativo all'area ATS.5 in Via Gramsci a Fognano, con contestuale variante semplificata al Piano Operativo .

VERBALE

L'anno duemilaventiquattro e questo giorno 15 del mese di aprile, debitamente convocato alle ore 9,00, si è riunito il Collegio costituente l'Autorità Competente, nominato con Deliberazioni della Giunta Comunale n. 187 del 13.11.2019 ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 10/2010 e s.m.i., per accertare l'assoggettabilità a valutazione ambientale strategica, ai sensi dell'art. 22 della L.R. 10/2010, di un Piano di recupero relativo alla previsione ATS.5 del vigente Piano Operativo comunale, sita lungo via Gramsci a Fognano, con proposta di contestuale variante al Piano Operativo stesso, presentato da Meridiana Immobiliare s.r.l. con sede in Montale (PT), P. IVA 01381340478, in data 02.03.2023 con prot. nn. 3413-3414-3415-3416 e successive integrazioni;

Sono presenti, quali componenti del Collegio costituente l'Autorità competente ai sensi dell'art. 12 della L.R. 10/10, i Signori:

- Architetto Paola Petruzzi, Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Mobilità, Patrimonio e Ambiente del Comune di Montale,
- Architetto Saskia Cavazza,
- Agronomo Elisa Pizzi, inizialmente collegata da remoto
- Geologo Misha Vivarelli;

e la Responsabile del procedimento Arch. Simona Fioretti, che rappresenta l'Autorità procedente e che svolge anche le funzioni di Segretario verbalizzante.

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 187 del 13.11.2019 è stata istituita l'Autorità Competente in materia di VAS nominando come membri dell'Autorità stessa i componenti della Commissione per il paesaggio, (di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 171 del 29.10.2019) oltre al geologo nominato quale membro della Commissione edilizia (di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 181 del 06.11.2019) e con l'aggiunta di un ulteriore componente tecnico individuato nel Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Mobilità, Patrimonio e Ambiente del Comune di Montale;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 07.02.2024, l'amministrazione comunale ha stabilito di accogliere la proposta di Piano di recupero con contestuale variante al Piano Operativo relativi alla previsione ATS.5 del vigente Piano Operativo comunale, sita lungo via Gramsci a Fognano, *"fatte salve le valutazioni di natura urbanistica, idraulica, paesaggistica e ambientale, che saranno effettuate dai soggetti competenti secondo le procedure di legge"*, disponendo altresì la trasmissione, per via telematica, del presente atto, nonché degli elaborati costituenti la proposta di variante e della Relazione preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS all'Autorità competente individuata dal Comune di

Montale, al fine di dare inizio alla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art.22 della L.R. 10/2010;

- l'art. 8 della Legge Regionale 10/2010, che tratta le semplificazioni dei procedimenti, dispone al comma 5 che "Per i piani e programmi di cui alla l.r. 65/2014, la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 22 e quella per la fase preliminare di cui all'articolo 23, possono essere effettuate contemporaneamente; in tal caso l'autorità procedente o il proponente e l'autorità competente concordano che la conclusione degli adempimenti di cui agli articoli 22 e 23 debba avvenire entro il termine di novanta giorni dalla trasmissione del documento preliminare, comprendente il periodo di trenta giorni previsto per la consultazione di cui al comma 3 dell'articolo 22. Resta fermo che il documento preliminare comprende i contenuti dei documenti di cui agli articoli 22 e 23. ";
- la Responsabile del procedimento, con nota prot. 3374 del 28.02.2024, ha trasmesso ai componenti dell'Autorità competente, ai sensi dell'art. 22 comma 1 della Legge Regionale n. 10/2010, la deliberazione di cui sopra, gli elaborati costituenti il Piano di recupero e la contestuale proposta di variante e la Relazione preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS;
- la Responsabile del procedimento, su mandato del collegio costituente l'Autorità competente, con nota prot. 3958 del 12.03.2024, al fine di acquisirne il parere entro trenta giorni dall'invio, ai sensi dell'art. 22 comma 3 della Legge Regionale n. 10/2010, ha inviato la suddetta documentazione ai seguenti soggetti competenti in materia ambientale:
 - Regione Toscana, Settori Genio Civile, Settore VIA – VAS, Settore Tutela della Natura e del Mare
 - Provincia di Pistoia
 - Segretariato Regionale del Ministero dei Beni delle Attività Culturali e del Turismo per la Toscana
 - Soprintendenza Archeologia, belle Arti e Paesaggio
 - Uffici comunali
 - ARPAT – Dipartimento provinciale
 - Azienda USL Toscana Centro
 - Autorità di bacino distrettuale
 - Comuni limitrofi (Montemurlo, Agliana, Pistoia, Cantagallo)
 - Consorzio di Bonifica
 - Autorità Idrica Toscana
 - Gestori delle reti infrastrutturali di acqua, energia elettrica, gas, telefonia e delle reti di trasporto pubblico locale.
- con nota prot. 4898 del 02.04.2024 (e successiva nota di rettifica prot. n. 5285 del 09.04.2024, resasi necessaria per un errore nell'oggetto) è stata convocata l'Autorità competente per il giorno 15.04.2024, al fine del provvedimento di verifica di cui all'art. 22 comma 4 della Legge Regionale n. 10/2010.

Preso atto che i contributi ed i pareri riguardanti aspetti ambientale, ricevuti a seguito delle consultazioni di cui all'art. 22 c. 3 della L.R. n. 10/2010 sono i seguenti, di cui è stata data lettura, e per ciascuno dei quali si riporta di seguito una sintesi ed alcune considerazioni da parte del proponente e dell'autorità competente:

1	Prot. n. 4555 del 26.03.2024	CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO
2	Prot. n. 5019 del 04.04.2024	AUTORITA' IDRICA TOSCANA
3	Prot. n. 5078 del 04.04.2024	ARPAT
4	Prot. n. 5434 del 10.04.2024	ARPAT
5	Prot. n. 5475 del 11.04.2024	SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
6	Prot. n. 5487 del 12.04.2024	PUBBLIACQUA S.P.A.
7	Prot. n. 5531 del 12.04.2024	AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE

1. Prot. n. 4555 del 26.03.2024 - CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO

SINTESI DEL CONTRIBUTO:

Dopo una breve premessa, il Consorzio per quanto di loro competenza, ovvero per quanto riguarda la sfera della manutenzione dei corsi d'acqua in gestione, fornisce le seguenti indicazioni progettuali, salvo

eventuali diverse indicazioni da parte del Genio Civile di competenza, al fine di consentire una corretta e sicura manutenzione delle opere idrauliche e del reticolo:

- preservare e/o garantire, ai mezzi atti alla manutenzione, l'accessibilità e la continuità di percorrenza lungo i corsi d'acqua, con larghezze non inferiori a 4 metri;
- in corrispondenza degli attraversamenti dei corsi d'acqua è generalmente opportuno, previo parere del Genio Civile di competenza, rivestire in scogliera intasata alveo e sponde per una superficie pari alla proiezione degli stessi;
- tutte le opere in progetto (percorso ciclo-pedonale lungo il corso del Torrente Agna, attraversamento sul Fosso dei Lembi, tubature, coperture, botole ecc) che interferiscono con la manutenzione dovranno essere realizzate in modo tale da permettere il transito dei mezzi, anche pesanti e cingolati;
 - il posizionamento di eventuali manufatti e/o opere di arredo e completamento (cancelli, guard rail, parapetti, segnaletica, corpi illuminanti, paletti, catene, ecc) dovranno trovare opportuna collocazione in modo da non ostacolare la manutenzione.

CONSIDERAZIONI:

Si prende atto delle indicazioni fornite; tuttavia il Consorzio non si esprime in merito alla necessità di assoggettare l'intervento a VAS.

2. Prot. n. 5019 del 04.04.2024 - AUTORITA' IDRICA TOSCANA

SINTESI DEL CONTRIBUTO:

L'Ente chiede di verificare attentamente con il Gestore del S.I.I., a cui indirizza il contributo per conoscenza, l'effettiva "disponibilità" dei servizi pubblici di acquedotto, fognatura e di depurazione ad accogliere i nuovi carichi in relazione al dimensionamento degli interventi prospettati dalla variante in questione e, in tal senso, invita a valutare le relative opere di urbanizzazione, compreso l'adeguamento delle esistenti ove necessario.

Evidenza che le previsioni non ricadono e non sono prossime alle "zone di rispetto" per attingimento di acqua ad uso potabile, fermo restando che tali perimetrazioni sono in fase di revisione.

Richiama le limitazioni all'utilizzo della risorsa idrica proveniente dal pubblico acquedotto disposte dagli artt.3, 6, 7 e 8 del DPGR 29/R/2008.

CONSIDERAZIONI:

Publiacqua, Gestore del S.I.I., figura tra i soggetti competenti in materia ambientale a cui è stato trasmesso il documento di verifica di assoggettabilità e ha fornito il contributo di cui al punto n. 6 a cui si rimanda per la valutazione sulla disponibilità di servizi di acquedotto, fognatura e depurazione. Si prende atto delle ulteriori considerazioni circa l'assenza di vincoli e circa le disposizioni normative sovraordinate a cui l'intervento deve necessariamente attenersi.

L'Ente non si esprime in merito alla necessità di assoggettare l'intervento a VAS.

3. Prot. n. 5078 del 04.04.2024 - ARPAT

SINTESI DEL CONTRIBUTO:

ARPAT segnala che l'area oggetto di valutazione ricomprende due siti SISBON oggetto di procedure avviate e non concluse, ai sensi dell'art.242 del D.lgs n.152/06 e smi, codificati come PT111* (denominato ex carbonizzo tempesti) e il sito PT-1117 denominato Meridiana Immobiliare).

Relativamente al sito PT111*, come comunicato con nota ns. prot. 24267 del 27.03.2024, ARPAT con prot. n. 22646 del 23/03/2023 aveva richiesto alla società Meridiana Immobiliare S.r.l. la riattivazione del procedimento di bonifica riguardante l'ex Carbonizzo Tempesti sito in Loc. Fognano nel Comune di Montale che, secondo quanto presente agli atti, risultava fermo dal 2018. In particolare, si richiedeva un quadro aggiornato dello stato della contaminazione e un campionamento della rete piezometrica da effettuare in contraddittorio.

Si richiedeva inoltre di prevedere l'investigazione della porzione di sito contenente materiale antropico di vario tipo, utilizzato come riempimento dell'area sul retro dell'edificio che costeggia, sebbene a quote superiori, il torrente adiacente alla proprietà.

Relativamente alla verifica di assoggettabilità a VAS, il contributo riporta considerazioni non corrette in riferimento alla tipologia di variante proposta ed alla sua collocazione rispetto al limite del territorio

urbanizzato, fatte presenti dalla responsabile del procedimento con nota prot. n. 5313 del 09.04.2024; a seguito di tale nota ARPAT ha trasmesso il contributo di cui al punto successivo.

CONSIDERAZIONI:

Relativamente agli interventi di bonifica segnalati, si rileva che tra gli elementi vincolanti per l'attuazione del piano di recupero contenuti nella relativa scheda-norma, sia nella versione vigente che in quella di variante, vi è la "Bonifica degli immobili e delle aree di pertinenza dell'insediamento produttivo".

Per quanto riguarda le conclusioni relative alla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, si rimanda al contributo successivo.

4. Prot. n. 5434 del 10.04.2024 - ARPAT

SINTESI CONTRIBUTO:

il contributo fa erroneamente riferimento alla proposta come variante al Piano Strutturale.

L'Ente rileva che il progetto "sembra" aumentare in modo importante il consumo di suolo ma non risulta chiara l'entità di tale aumento. Inoltre, reputa che non vi sia evidenza di una analisi appropriata degli impatti delle varie matrici ambientali, con particolare riferimento al consumo di suolo ma anche rispetto alle altre matrici ambientali che hanno impatti rilevanti in aree di questa tipologia ricadenti in un contesto non completamente urbanizzato.

Pertanto non esclude che la variante proposta debba essere assoggettata a VAS.

CONSIDERAZIONI:

La previsione oggetto di variante rientra tra quelle con iter semplificato di cui all'art. 30 della L.R. 65/2014 ed interessa un'area di trasformazione che è già stata oggetto di Valutazione Ambientale Strategica con esito positivo nel corso di approvazione del vigente Piano Operativo del Comune di Montale.

Rispetto ai parametri urbanistico-edilizi precedenti, la variante comporta la sola modifica dell'altezza massima dei fabbricati, oltre alla diversa collocazione del loro sedime nell'area di trasformazione.

Per quanto riguarda il consumo di suolo, imprescindibile in un'area di trasformazione, si rileva che l'incremento della superficie coperta degli edifici risulta compensato, nella variante, dall'incremento delle superfici permeabili reperite all'interno della superficie fondiaria.

Pertanto si ritiene che non siano necessari ulteriori approfondimenti circa gli aspetti evidenziati.

5. Prot. n. 5475 del 11.04.2024 – SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

SINTESI CONTRIBUTO:

L'Ente rileva la necessità di allineare la cartografia regionale al quadro conoscitivo di maggior dettaglio (PS comunale).

Evidenzia che le modifiche proposte possono incidere significativamente, anche con rilevanti effetti negativi sulle componenti ambientali relativi a paesaggio ed archeologia.

Rispetto alla componente Paesaggio prende atto del rispetto dei valori e obiettivi della scheda di ambito e le relative criticità, evidenziando una serie di azioni positive; tuttavia, evidenzia la mancata applicazione della direttiva prevista al punto 1.2 della scheda di ambito, che prevede che i nuovi carichi insediativi siano coerenti per tipologia ed altezze al fine di non alterare notevolmente la percezione visiva.

Ritiene inoltre che la modifica delle altezze da 8 a 9,50 mt e la previsione di fronti edificati continui alteri le visuali dalla strada verso le colline circostanti e determini effetti di "fuori scala" rispetto al tessuto esistente.

Ritiene pertanto che le modifiche proposte siano potenzialmente portatrici di effetti negativi e di potenziale incompatibilità rispetto alla disciplina del PIT-PPR.

Rispetto alla componente archeologia, ritiene necessario che il piano di recupero faccia esplicito riferimento alla necessità di applicare la specifica disciplina correlata alla Verifica preventiva dell'Interesse archeologico.

CONSIDERAZIONI:

Componente Paesaggio: Si ritiene che eventuali potenziali aspetti di contrasto rispetto alla disciplina del PIT-PPR debbano essere valutati in sede di Conferenza paesaggistica.

Ciò premesso, non si rileva un effetto di "fuori scala" in considerazione del modesto incremento previsto per l'altezza massima consentita, che rimane comunque inferiore a quella della villa presente nell'area di intervento, come desumibile dalle sezioni ambientali riportate in Tavola n. 21, anche in relazione alla quota del terreno che risulta significativamente inferiore rispetto alla quota di imposta dei fabbricati circostanti.

Non pare che la previsione comporti la realizzazione di importanti fronti continui, rispetto alle possibili visuali.

Componente archeologia:

Sebbene l'area di intervento non ricada tra quelle di potenziale interesse archeologico individuate dal Piano Strutturale comunale, si prende atto della necessità di applicare la disciplina correlata alla Verifica preventiva dell'interesse archeologico in relazione ad opere di nuova edificazione o scavi a quote diverse da quelle impegnate da manufatti esistenti.

6. Prot. n. 5487 del 12.04.2024 – PUBLIACQUA S.P.A.

SINTESI CONTRIBUTO:

Rispetto al sistema idrico l'Ente non rileva particolari problematiche, salvo la prescrizione di installare un impianto privato di autoclave provvisto di idoneo serbatoio di accumulo, in caso di criticità di approvvigionamento, previsto dall'art. 23 del Regolamento del S.I.I..

Rispetto al sistema fognario segnala che nel tratto di viabilità prospiciente l'intervento è presente una rete fognaria idonea a recepire i nuovi scarichi.

CONSIDERAZIONI:

Si prende atto del contributo.

Non si esprime in merito alla necessità di assoggettare l'intervento a VAS.

7. Prot. n. 5531 del 12.04.2024 – AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE

SINTESI CONTRIBUTO:

Segnala che l'area interessata dalla variante risulta classificata per porzione nelle zone classificate a pericolosità da alluvione bassa (P1), media (P2) ed elevata (P3), nelle quali, rispettivamente ai sensi degli articoli 11-9-7 delle norme del PGR, la realizzazione degli interventi deve rispettare la disciplina della Regione Toscana per la gestione del rischio idraulico (L.R. 41/2018, che detta indicazioni anche per la tutela dei corsi d'acqua); la stessa area risulta esterna alle zone classificate a pericolosità da dissesti di natura geomorfologica elevata e molto elevata, cartografate dai vigenti Piani di Bacino Distrettuali in materia.

Comunica pertanto che il procedimento non richiede particolari osservazioni; ricorda comunque che gli strumenti di assetto e uso del territorio – e loro varianti – devono essere coerenti con i quadri conoscitivi, le limitazioni e i condizionamenti contenuti nei piani di bacino vigenti per il territorio interessato.

CONSIDERAZIONI:

Si prende atto del contributo.

Tutto ciò premesso e considerato, **sulla base degli elementi di cui all'allegato 1 alla L.R. n. 10/2010, e tenuto conto dei contributi pervenuti,**

Visti:

- la Direttiva Europea 2001/42 sulla valutazione ambientale degli effetti di determinati piani e programmi;
- il Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i., concernente le norme in materia ambientale ed in particolare la parte seconda, recante disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;
- la L.R. n. 65/2014 e s.m.i. "Norme per il governo del territorio";
- la L.R. n. 10/2010 e s.m.i. "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza";

i componenti del collegio costituente l'Autorità competente in materia di VAS stabiliscono di escludere dalla VAS, per i motivi indicati nelle considerazioni relative ai singoli contributi, in base all'art. 12 c. 4 del Decreto Legislativo n. 152/2006 ed all'art. 22 c. 4 della L.R. n. 10/2010, il Piano di recupero di iniziativa privata relativo all'area ATS.5 in Via Gramsci a Fognano e la contestuale variante semplificata al Piano Operativo .

Il proponente dovrà comunque rispettare le normative richiamate nei suddetti contributi ed attenersi alle indicazioni in essi formulate.

ALLE ORE 12,30 LA SEDUTA E' CHIUSA

Il presente verbale viene successivamente sottoscritto digitalmente dai seguenti soggetti:

La Responsabile del procedimento

e Segretario verbalizzante

Arch. Simona Fioretti

I Componenti

Arch. Saskia Cavazza,

Dott. Agronomo Elisa Pizzi

Dott. Geol. Misha Vivarelli

Arch. Paola Petruzzi